



Le conclusioni dell'Avvocato generale nella procedura UE contro l'Italia sono lo spunto per una profonda riflessione sull'importanza di legare la proprietà della farmacia alla professione. Perché la professione non si espleta solo al banco.

**di Alessandro Maria Caccia**  
Segretario Utifar

# Farmacisti garanti

Le conclusioni dell'avvocato generale della Corte di Giustizia europea Yves Bot, depositate lo scorso dicembre, hanno suscitato commenti e entusiasmi nel mondo della farmacia italiana. Il parere dell'avvocato riguarda due procedure di infrazione della Commissione europea accorpate in un unico procedimento contro l'Italia e la Germania in merito alle normative che, in questi Paesi, regolano la proprietà delle farmacie. Nello specifico, le disposizioni nazionali impediscono alle persone fisiche o giuridiche che non siano

farmacisti o società tra farmacisti di aprire una farmacia. La procedura di infrazione, la cui sentenza dovrebbe arrivare in primavera, punta a chiarire se tali normative siano in contrasto con le libertà fondamentali sancite nel Trattato comunitario e, in particolare, con la libertà di stabilimento riconosciuta dall'articolo 43.

---

## La rilevanza della questione

---

Si capisce come la questione sia

delicata, specie in un momento in cui il sistema è messo in discussione da più parti. La rilevanza delle argomentazioni affrontate da Bot non si limita quindi all'esito del procedimento. Le conclusioni dell'avvocato rappresentano anche un importante contributo nel dibattito politico-legislativo in atto nel nostro Paese e rispetto all'approccio culturale e sociale con il quale le prossime normative di riordino del settore farmaceutico saranno affrontate.

Non a caso, le argomentazioni dell'avvocato generale toccano i nervi scoperti della categoria, tamponano alcune ferite ancora aperte dalle recenti liberalizzazioni volute da Bersani, ricordano ciò che molti farmacisti pensano e che i loro organismi rappresentativi hanno provato, spesso inascoltati, a dire negli ultimi anni. Richiamano, insomma, concetti che la categoria, da tempo, sta cercando di comunicare al mondo politico e all'opinione pubblica del nostro Paese. Ecco il perché degli entusiasmi rispetto alle conclusioni dell'avvocato che, di per sé, ferma restando l'autorevolezza e la terzietà della fonte, non hanno un peso definitivo sulla questione comunitaria, rappresentando solo un parere fornito, in maniera non vincolante, alla Corte che si appresta a decidere. Ma non interessa, in questa sede, analizzare le possibili evoluzioni della procedura comunitaria. Può invece risultare utile approfondire le motivazioni espresse dall'avvocato nel suo parere, valutare la questione dal punto di vista dell'approccio culturale e prenderne spunto per ragionare sul ruolo sociale della farmacia e su come questo si intrecci con le sue funzioni e ambizioni economiche.

## Le motivazioni dell'avvocato generale

Il ragionamento dell'avvocato generale si basa su due considerazioni principali. La prima riguarda l'autonomia legislativa dei singoli Paesi in ambito di politiche sanitarie, la seconda concerne il merito delle normative, per valutare se la loro non rispondenza a specifici dettami comunitari sia giustificata da reali benefici per la salute pubblica.

Le competenze nazionali in materia di sanità sono riconosciute dalla stessa legislazione europea che sancisce: "l'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di erogazione e di fornitura di servizi sanitari e assistenza medica". La libertà nel legiferare consente ai singoli Stati di valutare quali servizi offrire, decidendo, in sostanza, il livello di tutela sanitaria da riservare alla cittadinanza. La Comunità europea non ha quindi una competenza piena e completa in materia di sanità pubblica, ma la competenza "è condivisa", come ricorda lo stesso avvocato generale, "tra la Comunità e gli Stati membri". Poi, in alcuni Paesi le competenze sono a loro volta condivise tra Stato e Regioni, e si rischia di non capire più chi è competente di cosa, ma è meglio affrontare una questione alla volta. Nel caso specifico, a parere dell'avvocato generale, la normativa italiana e quella tedesca, laddove prevedono restrizioni per l'accesso al mercato delle farmacie, "costituiscono, in assoluto, una restrizione alla libertà di stabilimento", tuttavia esse non violano l'articolo 43 CE in quanto "collegare alla competenza professionale la proprietà economica della farmacia è giustificato te-

nuto conto dell'obiettivo di tutela della sanità pubblica".

Bot entra quindi nel merito dei benefici che le limitazioni nell'accesso alle farmacie apportano alla distribuzione farmaceutica, sostenendo che queste restrizioni contribuiscono a garantire alla popolazione "un rifornimento di farmaci vario e di qualità" e garantiscono "una consulenza farmaceutica neutrale, competente e oggettiva". Infatti, secondo l'avvocato, "una persona che possieda una farmacia e sia contemporaneamente proprietaria e datore di lavoro influenza inevitabilmente la politica seguita nell'ambito di questa in materia di distribuzione dei farmaci". Le normative italiana e tedesca, quindi, "garantiscono l'indipendenza delle farmacie, rendendone la struttura economica impermeabile alle influenze esterne provenienti, per esempio, dai produttori di medicinali o dai grossisti".

## Il farmacista è garante

Le tutele alla sanità pubblica farebbero quindi riferimento all'indipendenza di chi distribuisce il farmaco e si espleterebbero in due elementi: la consulenza, che deve essere indipendente da logiche commerciali provenienti dall'esterno e il rifornimento dei medicinali, che non può sottostare alla sola logica del beneficio economico.

Detto questo, ci si potrebbe però chiedere se la figura del farmacista, la sua professionalità e l'aderenza della sua azione agli obblighi deontologici non possano, di per sé, garantire queste tutele, al di là del fatto che egli sia proprietario o meno dell'esercizio. Impostando il ragionamento in questo modo si rischia però di cadere in una trappola: ragionare in termini di pro-

### UN PASSAGGIO DEL PARERE

*“Ritengo pertanto che la regola italiana per la quale soltanto un farmacista può essere titolare dell'esercizio della farmacia non vada oltre quanto necessario per garantire un livello elevato di tutela della sanità pubblica e, in particolare, per garantire alla popolazione un rifornimento di farmaci vario e di qualità”*

fessionalità nella sola pratica al banco, dove, è evidente, nessuna distinzione può essere fatta tra farmacista titolare o collaboratore, entrambi in grado di interagire nel modo più adeguato con il pubblico. Ma limitare il discorso a questo aspetto, al solo lavoro “al banco” è limitativo: è la trappola in cui sono caduti Bersani, le associazioni dei consumatori e tutti i fautori della liberalizzazione della vendita dei farmaci. Il lavoro della

farmacia, gran parte del lavoro della farmacia, si svolge dietro al banco. Sarebbe come valutare un film solo per la bravura dell'attore principale dimenticando il ruolo del regista. Il regista è il proprietario che acquista i prodotti, organizza gli spazi, pianifica il lavoro: fatto di controlli, di scelte e di tutta una serie di attività che, nel loro insieme, garantiscono l'efficienza del servizio di distribuzione farmaceutica. Ma se in molti sono caduti nella trappola, il merito dell'avvocato generale Yves Bot è stato proprio quello di andare al di là di quello che si vede, di guardare dietro alle quinte, dietro al banco: “Il semplice obbligo della presenza di un farmacista stipendiato, per lo svolgimento di compiti che implicano un rapporto con i terzi, non è idoneo a garantire, allo stesso modo,

in termini di qualità e di neutralità dell'azione di distribuzione dei medicinali, l'adeguato rifornimento dei farmaci alla popolazione”. Infatti, il farmacista stipendiato, sempre secondo Bot, “non padroneggia la politica commerciale della farmacia ed è tenuto, nei fatti, ad applicare le istruzioni del suo datore di lavoro”. Meglio quindi che il datore di lavoro sia un farmacista, con la sua professionalità, fatta di obblighi e competenze, e con l'aderenza della sua azione ai dettami deontologici prima ancora che agli interessi imprenditoriali della sua azienda.

Complimenti quindi a Bot, che ha analizzato la questione nella sua interezza, dicendo cose forti, forse anche scomode, di certo sindacabili, ma le ha sapute dire. Sì, finalmente sono state dette. **LE**

**FARMALABOR**  
Farmacisti Associati

La qualità aziendale  
è riconosciuta dalla  
Certificazione UNI  
EN ISO 9001:2008



**Materie prime per uso farmaceutico, cosmetico, alimentare**

**Una società di farmacisti  
al servizio dei farmacisti**

0883 611 301

[www.farmalabor.it](http://www.farmalabor.it) • [info@farmalabor.it](mailto:info@farmalabor.it)

Stabilimento: via Pozzillo, Zona Industriale - 70053 Canose di Puglia (Ba)

FAX VERDE ORDINI  
800 085 708